Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 18 maggio 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 1° febbraio 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1973 registro n. 9, foglio n. 254

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

REGGIOLI Costantino, nato il 27 ottobre 1929 a Reggello (Firenze), brigadiere della guardia di finanza del nucleo polizia tributaria della guardia di finanza di Genova. — Comandante di una pattuglia automontata, nel corso di un servizio per la repressione del contrabbando, dopo lungo e pericoloso inseguimento di una veloce autovettura con cinque malviventi a bordo, probabili autori di una precedente rapina, veniva colpito da uno dei proiettili sparati da un occupante dell'auto in fuga. Benchè ferito in più parti del corpo scendeva dall'automezzo e, dando prova di grande coraggio e forza d'animo, con la propria pistola rispondeva al fuoco dei criminali che si allontanavano dalla zona. — Autostrada A/7 Milano - Genova, 18 luglio 1972.

CROCE AL VALOR MILITARE

QUINTINI Domenico, nato il 25 marzo 1921 a Lodivecchio (Milano), guastatore dell'XI Btg. guastatori. — Audace guastatore-assaltatore, visto il proprio compagno mortaista colpito a morte non esitava a sostituirlo e con tiro preciso ed efficace interveniva nei luoghi del combattimento dove la situazione era più difficile e pericolosa, sgominando e distruggendo armi e nemici e sventando i loro attacchi accaniti. — Russia, 16 dicembre 1942.

(7069)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1973, n. **203.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Austria, per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali, concluso a Roma il 17 luglio 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Austria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali, concluso a Roma il 17 luglio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge — previsto in lire 630 milioni — si farà fronte col versamento al bilancio dello Stato — da imputarsi ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata — di pari importo da prelevarsi dal conto corrente di tesoreria denominato « Somme di pertinenza del Governo italiano a titolo di liquidazione parziale della DOSAG ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

ALLEGATO

Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali

LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA

nello spirito dell'amicizia esistente tra i due Stati e desiderose di definire le questioni finanziarie e patrimoniali accertate, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini di una completa definizione delle rispettive rivendicazioni patrimoniali e finanziarie di cui all'allegato n. 1 del presente Accordo, la Repubblica Italiana effettuerà alla Repubblica d'Austria un pagamento in contanti di 480 milioni di lire italiane.

La Repubblica Italiana si impegna inoltre ad assicurare il trasferimento alla Repubblica d'Austria della proprietà dei beni immobili e delle relative aziende, esenti da gravami e descritti negli allegati n. 2 e n. 3 del presente Accordo, con tutte le pertinenze di fatto e di diritto, che sono ora in proprietà della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (DOSAG, ex Südbahn Gesellschaft). La Repubblica Italiana si assumerà tutti i relativi oneri finanziari nei confronti della suddetta Compagnia e terrà indenne al riguardo la Repubblica d'Austria.

Articolo 2

Dopo il completo adempimento delle prestazioni concordate nell'articolo 1, tutte le reciproche rivendicazioni elencate nell'allegato n. 1 del presente Accordo sono definitivamente transatte.

Se, fino al verificarsi dell'effetto del primo comma, la Repubblica Italiana od una persona fisica o giuridica ad essa appartenente dovessero essere obbligate, in seguito ad una decisione non più impugnabile di un organo italiano competente, ad effettuare una prestazione per una rivendicazione che è stata regolata dal presente Accordo (allegato 1), la prestazione che la Repubblica Italiana è tenuta ad effettuare alla Repubblica d'Austria a norma del primo comma dell'articolo 1, verrebbe corrispondentemente ridotta di pari ammontare.

Articolo 3

Le acquisizioni di beni fondiari da parte della Repubblica Italiana o della Repubblica d'Austria che si rendono necessarie in relazione con l'adempimento delle disposizioni del presente Accordo sono esenti da tutti i tributi previsti dalla legislazione federale austriaca e da tutti gli oneri fiscali previsti dalla legislazione italiana.

Articolo 4

1. La Repubblica Italiana procederà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, agli adempimenti di cui al precedente articolo 1 nei seguenti modi:

a) pagamento dell'importo di 480 milioni di lire in favore della Repubblica d'Austria su un conto della Banca Nazionale Austriaca presso la Banca d'Italia;

b) consegna dei documenti e delle dichiarazioni prescritte dalle leggi austriache per l'iscrizione tavolare dei diritti di proprietà della Repubblica d'Austria relativi a tutti i beni immobili elencati negli allegati 2 e 3, e per la continuazione della gestione delle aziende relative, nonchè consegna di una dichiarazione della DOSAG, attestante che tutti gli adempimenti finanziari a suo favore per il trasferimento di proprietà, libere da gravami, alla Repubblica d'Austria, sono stati interamente soddisfatti, dalla Repubblica Italiana, e che la Repubblica d'Austria è esonerata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. La Repubblica d'Austria opterà, entro un periodo di sessanta giorni dalla firma del presente Accordo, tra il trasferimento in sua proprietà dei beni immobili di cui all'allegato 3, ed il pagamento in contanti di 25 milioni di lire da parte della Repubblica Italiana.

Qualora la Repubblica d'Austria dovesse optare per quest'ultima soluzione, la Repubblica Italiana corrisponderà alla Repubblica d'Austria l'importo suddetto di 25 milioni di lire entro il termine di cui al precedente paragrafo 1.

3. Nel caso di alienazione a terzi dei beni patrimoniali elencati nell'allegato 2, da parte dell'attuale proprietaria (DOSAG), prima dell'adempimento degli obblighi derivanti dal paragrafo 1, lettera *b*), o nel caso di mancato trasferimento per altre cause nei termini previsti, la Repubblica Italiana corrisponderà alla Repubblica d'Austria un importo di 125 milioni di lire secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

I due Stati contraenti si forniranno tutte le informazioni necessarie al chiarimento di questioni connesse all'attuazione del presente Accordo.

Articolo 6

Il presente Accordo è soggetto a ratifica e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Vienna. Esso entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo apponendovi i sigilli.

FATTO a Roma il 17 luglio 1971 in due originali, in lingua italiana e tedesca, ambedue facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
Aldo MORO

Per la Repubblica d'Austria
Rudolf KIRSCHLAEGER

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE RIVENDICAZIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI DEFINITE E DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO DEL 17 LUGLIO 1971

1) Indennizzi a persone fisiche e giuridiche austriache per perdite subite in conseguenza dei seguenti decreti italiani:

— regio decreto 30 gennaio 1939, n 1155, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1939;

— regio decreto 30 gennaio 1939, n 1156, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1939;

— regio decreto 30 gennaio 1939, n 1157, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1939;

— regio decreto 30 gennaio 1939, n 1158, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1939;

— regio decreto 30 gennaio 1939, n 1159, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1939;

— regio decreto 6 marzo 1939, n 2961, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1939;

— regio decreto 30 marzo 1939, n 2979, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1939

2) Indennizzi a cittadini austriaci membri di comunità agrarie nella Valcanale per la perdita subita, a seguito del trasferimento, dei diritti inerenti a tale qualità (cosiddetti *Anteilsrechte* - cosiddetti usi civici)

3) Crediti italiani extra-*relief* (Accordo sulle questioni finanziarie stipulato a Vienna il 24 novembre 1930, articolo 6).

4) Pensioni degli ex-pensionati della Südbahn (Accordo sulle questioni finanziarie stipulato a Vienna il 24 novembre 1930, articolo 6).

5) Indennizzi per beni mobili italiani soggetti a restituzione e non restituiti all'Italia dopo l'ultimo conflitto mondiale.

6) Rimborso dei risarcimenti pagati dall'Austria a cittadini italiani per danni di guerra in territorio austriaco

7) Saldo *clearing* diplomatico dal 1946 al 1949

8) Debiti italiani per pensioni derivanti dal Verbale d'Intesa italo-austriaco firmato a Roma il 25 luglio 1953

9) Credito vantato dalla filiale di Innsbruck della D U T nei confronti dello Stato italiano

ALLEGATO 2

DOSAGHOTEL SEMMERING

PROSPETTO

		Terreni non costruiti m²	Particelle edilizie m²	Totale m²
Ia	Terreni intorno all'albergo	40.744	7.226	47.970
I	Impianto golf compresa la masseria	159 102	3 786	162 888
II	Bosco e lavanderia fino Sonnhof	102 240	2 123	104 363
III	Parco tra masseria e la Hahnstrasse	59 184	100	59 284
IV	Parco tra sentiero masseria e Hahnstrasse	41 480	—	41 480
V	Parco Villa Sofie	13 657	873	14 530
VI	Parco Villa Schüler	9 286	—	9 286
VII	Terreni sopra e sotto la Hochstrasse	10 775	18	10 793
VIII	Terreni sotto la Südbahnstrasse	18 606	—	18 606
IX	Pinkenkogel (Austria Inferiore e Stiria) .	51 734	—	51 734
X	Strade e sentieri	8 025	—	8 025
	TOTALE .	514 833	14 126	528 959

Foglio possessi fondiari

Austria Inferiore	502 999 m²
Stiria	25 960 m²
Totale	528 959 m²

Denominazione	Numero iscrizioni	Particelle	Terreni non edificati ha. a m²	Particelle edilizie ha. a m²	Annotazioni
I.					
Impianto golf con masseria					
	174	B 87/1		33 01	Nr. 75 Edificio stalla
	174	B 87/2		3 60	Nr. 122 Pensione sportiva masseria
	174	B 87/3		1 25	Nr. 123 Stöckl
	174	957/1	1 26 97		
	174	966/1	3 17 05		
	174	962/1	1 07 66		
	174	968/1	1 23		
	174	968/3	9 70		
	174	968/4	06		
	174	969/1	71 89		
	174	969/2	9 44		
	174	969/4	44 24		
	174	969/5	05		
	175	946/3	1 48		
	175	948/2	2 92 45		
	175	948/2	2 66 52		
	175	948/9	33 90		
	175	948/15	39		
	175	948/16	26 40		particella nuova
	175	971/14	1 36		
	181	971/4	48 14		
	184	971/6	64 30		
	226	962/2	1 05 67		
	226	968/2	5 33		prati Schwarzwald
	226	969/3	37 46		
	226	971/3	19 33		
	Particelle fondiarie . .		15 91 02		
	Particelle edilizie		.	37 86	
			Somma . . .		162.888 m²

Denominazione	Numero iscrizioni	Particelle	Terreni non edificati ha. a m²	Particelle edilizie ha. a m²	Annotazioni
I a					
Terreni intorno all'albergo					
	171	B 172/1		15 11	Nr 22 Garage
	171	B 172/2		1 07	Nr. 36 Edificio stalla
	171	B 177		39 33	Nr 1 Edificio albergo
	171	B 182		5 60	Nr 27 Casa Koppensteiner
	171	B 204		8 50	Nr 40 Waldhof
	171	B 272		2 65	Nr 78 Deposito pompieri
	171	816/1	1 06 95		
	171	823/2	40 67		
	171	809/18	22 13		
	171	809/4	18 24		
	171	816/2	24 36		
	171	823/17	2 92		
	171	823/18	5 71		
	171	823/25	2 91		
	171	809/37	41 30		
	171	809/34	91 92		
	177	922/11	18 77		
	177	922/2	8 01		
	171	809/112	23 55		
	Particelle fondiarie .		4 07 44		
	Particelle edilizie			72 26	
				Somma	47 970 m²

Denominazione	Numero iscrizioni	Particelle	Terreni non edificati ha. a m²	Particelle edilizie ha. a m²	Annotazioni
II. Bosco della lavanderia al Sonnhof					
	171	828/6	74 05		
	171	831/36	12 73		
	175	B 88			
	175	B 96		21 23	Nr 133 Lavanderia
	175	904/1	39 32		
	175	904/2	1 10 17		
	175	831/38	7 80		
	175	948/12	6 41 22		
	175	856/2	14 01		
	175	956/3	29 83		
	175	948/11	91 29		
	175	956/13	1 98		
	Particelle fondiarie		10 22 40		
	Particelle edilizie			21 23	
			SOMMA . . .	104.363 m²	
III. Parco tra Via della masseria e Hahnstrasse					
	172	B 175		1 00	Nr 30 Casa dei camerieri
	172	832/2	17 18		
	175	917	83 29		
	29	922/7	4 91 37		
	Particelle fondiarie		5 91 84		
	Particelle edilizie . . .			1 00	
			SOMMA . . .	59.284 m²	

Denominazione	Numero iscrizioni	Particelle	Terreni non edificati ha. a m²	Particelle edilizie ha. a m²	Annotazioni
IV. Parco tra sentiero masseria e Hahnstrasse					
	29	922/6	4 14 80		
	Particelle fondiarie		4 14 80	41 480 m²	
V. Parco Villa Sofie					
	28	B 181		6 19	Nr 25 Villa Sofie
	28	B 215		2 54	Nr 144 Casa Weiser
	28	809/5	78 83		
	28	811/4	54 40		
		811/10	3 34		
	Particelle fondiarie		1 36 57		
	Particelle edilizie			8 73	
			SOMMA . . .	14.530 m²	
VI. Parco Villa Schüler					
	176	809/1	18 51		Nr 23 Villa Schüler
	176	811/1	62 03		
	176	811/12	12 32		
	Particelle fondiarie . . .		92 86		
			SOMMA . . .	9.286 m²	

Denominazione	Numero iscrizioni	Particelle	Terreni non edificati ha. a m²	Particelle edilizie ha. a m²	Annotazioni
VII					
Terreni sopra e sotto la Hochstrasse					
	171	B 431		18	Chiosco tabacchi, proprietario Kurt Hofer, Semmering 241
	171	809/38	39 73		
	171	809/32	68 02		
	Particelle fondiarie	.	1 07 75		
	Particelle edilizie			18	
			SOMMA . . .	10.793 m²	
VIII					
Terreni sotto la Südbahnstrasse					
	180	786/5	41 23		
	171	807/1	1 44 83		
	Particelle fondiarie		1 86 06		
			SOMMA . . .	18.606 m²	
IX					
Pinkenkogel					
	183	956/9	2 02 73		Austria Inf
	183	957/5	55 01		Austria Inf
	34	119/3	2 59 60		Stiria
	Particelle fondiarie		5 17 34		
			SOMMA . . .	51.734 m²	

Denominazione	Numero iscrizioni	Particelle	Terreni non edificati ha. a m²	Particelle edilizie ha. a m²	Annotazioni
X					
Strade e sentieri					
	171	809/35	4 36		Strada dinanzi all'ala del ristorante
	171	809/60	8 17		Accesso all'albergo presso Casa Holzer
	171	809/61	10 94		Ingresso al parco presso il Klein-Hans
	171	1115/5	7 03		Strada sul Wolfsbergkogel presso casa dei camerieri nr. 30
	173	1123/2	75		Sentiero stazione Wolfsbergkogel
	174	966/2	9 52		Strada verso masseria e golf
	175	1114/4	5 49		Sentiero sotto Villa Dunz
	175	1114/6	5 67		Strada Golf-masseria
	175	1115/4	8 84		Carreggiabile alla lavanderia
	175	1115/6	1 63		Scala Wolfsbergkogel
	175	1115/2	2 34		Scala Wolfsbergkogel
	176	811/11	15 51		Strada Garage Villa Schüler
	Particelle fondiarie		80 25		
			SOMMA . . .	8.025 m²	

ALLEGATO 3

FONDI SINGOLI

Numero d'iscrizione	Particella	Misura m²
	1) *Comune catastale di Vienna Margarethen*	
	incluso nel libro fondiario della pretura Vienna-Centro	
2287	1531/6 giardino	114
	1528/1 giardino	3
	1031/23 prato	414
		531
	2) *Comune catastale di Liesing*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Liesing	
643	109/14 campo	23
	3) *Comune catastale di Rodaun*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Liesing	
290	262/1 giardino	626
	4) *Comune catastale di Bruck a/Mur*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Bruck a/Mur	
289	867/1 prato, campo	29603
	5) *Comune catastale di Diemlach*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Bruck a/Mur	
17	77/4 prato	2468
	6) *Comune catastale di Unterschwarza*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Mureck	
210	262 campo	985
	7) *Comune catastale di Weitersfeld*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Mureck	
331	176/36 campo	1764
	176/39 prato	1450
		3214
	8) *Comune catastale di Mureck*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Mureck	
273	1091/2 campo con prato	452
	9) *Comune catastale di Halbenrain*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Radkersburg	
182	181/2 campo	608
	10) *Comune catastale di Diepersdorf*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Mureck	
112	351/3 campo	731
	11) *Comune catastale di Gersdorf*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Leibnitz	
130	1049 campo	162
	1050 campo	683
	1053 prato	457
	1056 campo	147
	1059 bosco	140
	1060 bosco	133
	1057 campo	79
		1801
	12) *Comune catastale di Lichendorf*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Mureck	
369	2/236 prato	762
	2/342 campo	464
		1226
	13) *Comune catastale di Unter Loibach*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Bleiburg	
72	77/2 pascolo	13282
	77/7 pascolo	406
	77/8 bosco	1669
		15357
	14) *Comune catastale di Wölfnitz*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Klagenfurt	
44	812/2 campo	4100
	15) *Comune catastale di Krumpendorf*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Lienz	
10	343/2 prato	169
	16) *Comune catastale di Goetschach-Goednach*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Lienz	
104/II	563 campo	737
	17) *Comune catastale di Leisach*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Lienz	
45/II	792/2 campo	3482
	793/2 campo	755
	794/2 campo	925
		5162
	18) *Comune catastale di Vomp*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Schwaz	
68/II	3450 pascolo	3777
	19) *Comune catastale di Hall in Tirol*	
	incluso nel libro fondiario della pretura di Hall i T	
872/II	673/1 campo	811

RIEPILOGO

FONDI SINGOLI

Comune catastale	Numero d'iscrizione	Misura m²
1) Wien-Margarethen	2.287	531
2) Liesing	643	23
3) Rodaun	290	626
4) Bruck a/Mur	289	29.603
5) Diemlach	17	2.468
6) Unterschwarza	210	985
7) Weitersfeld	331	3.214
8) Mureck	273	452
9) Halbenrain	182	608
10) Diepersdorf	112	731
11) Gersdorf	130	1.801
12) Lichendorf	369	1.226
13) Unter Loibach	72	15.357
14) Woelfnitz	44	4.100
15) Krumpendorf	10	169
16) Göertschach-Göednach	104/II	737
17) Leisach	45/II	5.162
18) Vomp	68/II	3.777
19) Hall in Tirol	872/II	811
	TOTALE.	72.381

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973, n. **204.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Antonio di Padova da quella dell'Assunzione della B.V.M., nel comune di Nova Siri.

N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 1° ottobre 1971 dell'ordinario diocesano di Anglona-Tursi, relativo alla separazione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in località Scalo ferroviario del comune di Nova Siri da quella dell'Assunzione della B.V.M., in Nova Siri centro (Matera).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1973
Atti del Governo, registro n. 258, *foglio n.* 12. — VALENTINI

AVVISO DI RETTIFICA

Alla lettera g) dell'art. 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171, «Interventi per la salvaguardia di Venezia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'8 maggio 1973, dove è scritto: «... di cui al precedente articolo *16;*» leggasi: «... di cui al precedente articolo *17;*».

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1971.

Nuova determinazione delle dotazioni organiche e denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 57, concernente integrazioni e modifiche alla suddetta legge 1° febbraio 1960, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 644, recante regolamento di variazione organica del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto l'art. 5-*ter* del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modifiche, nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, recante, tra l'altro, l'aumento della dotazione organica del ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1961, n. 379, mediante il quale è stato istituito presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione un centro meccanografico, con effetto dal 1° luglio 1961;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1961, n. 1165, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1961, registro n. 85 Trasporti, foglio n. 256, mediante il quale è stato determinato, con decorrenza dal 1° luglio 1961, il contingente numerico del personale addetto al centro meccanografico di cui sopra;

Vista la legge 4 febbraio 1966, n. 32, concernente la soppressione dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, recante norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ha modificato la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento delle amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Ritenuto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 132 del sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, occorre stabilire, per ciascuno dei ruoli del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, le nuove dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche risultanti, alla data del 1° luglio 1970, dall'applicazione degli articoli 13, 18, 23 e 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Che occorre altresì istituire, ai sensi del quinto comma del richiamato art. 132, un autonomo ruolo di coadiutori meccanografi della predetta Direzione generale con una dotazione organica pari al numero degli operatori (18) previsti dal contingente di cui al menzionato decreto interministeriale n. 1165, riducendo correlativamente di altrettanti posti il ruolo della carriera esecutiva;

Rilevato che alla data del 30 giugno 1970 esistevano nelle qualifiche inferiori a quelle terminali dei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria della Direzione generale medesima impiegati soprannumerari per effetto dell'art. 10 della legge 1° febbraio 1960, n. 26 o dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, ripartiti come segue: 83, di cui 4 in qualifiche corrispondenti alla nuova qualifica intermedia e 79 in qualifiche corrispondenti alla nuova qualifica iniziale, nel ruolo della carriera di concetto; 565 nel ruolo della carriera esecutiva e 52 nel ruolo della carriera ausiliaria, tutti in qualifiche corrispondenti alle nuove qualifiche iniziali dei rispettivi ruoli;

Ritenuto, pertanto, che, per la prima applicazione del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, le nuove dotazioni organiche della terza e seconda qualifica dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva nonchè della seconda qualifica del ruolo della carriera ausiliaria devono essere proporzionalmente aumentate con posti in soprannumero ai sensi del primo comma del più volte citato art. 132;

Decreta:

Le dotazioni organiche e le denominazioni delle qualifiche dei ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria per il personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono stabilite, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dalle allegate tabelle I, II, III, IV, con effetto dal 1° luglio 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1971

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1971
Registro n. 4 bilancio Trasporti, foglio n. 74

TABELLA I

Ruoli organici del personale della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Parametro	Qualifica	Posti di organico
742	Direttore generale	1 (*a*)

A. - *Ruolo del personale della carriera direttiva tecnica*

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530	Ispettore generale	22
426 387	Ispettore capo	45
307	Ispettore principale	
257 218	Ispettore	260
	Totale	327

B. - *Ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa*

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530	Ispettore generale	15 (*b*)
426 387	Ispettore capo	24 (*c*)
307	Ispettore principale	
257 190	Ispettore	131 (*d*)
	Totale	170

(*a*) Oltre a 6 posti con qualifica di «direttore centrale» in soprannumero ai sensi della legge 1° febbraio 1960, n. 26 - tabella, I, nota (*a*).
(*b*) Di cui 2 conferibili ad impiegati che risultino in possesso di uno dei titoli di studio indicati dalla tabella *b*) del comma quarto dell'art. 2 della legge 1° febbraio 1960, n. 26.
(*c*) Di cui 5 conferibili come alla precedente nota (*b*).
(*d*) Di cui 33 conferibili come alla precedente nota (*b*).

TABELLA II

Ruolo organico del personale di vigilanza della carriera di concetto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
370	Ispettore aggiunto capo .	44	9
297 255	Ispettore aggiunto principale	198	36
218 178 160	Ispettore aggiunto	198	
	Totale .	440	

TABELLA III

Ruoli organici del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

A. - *Ruolo del personale della carriera esecutiva*

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
245	Aiutante superiore, assistente superiore	167	57
213 183	Coadiutore principale, aiutante principale, assistente principale	748	254
163 133 120	Coadiutore, aiutante, assistente, dattilografo	747	
	Totale .	1.662	

B. - *Ruolo dei coadiutori meccanografi*

Parametro	Qualifica	Posti di organico
245	Coadiutore meccanografo superiore	2
218 188 168 143 128	Coadiutore meccanografo .	16
	Totale .	18

TABELLA IV

Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
165 143	Commesso capo .	78	16
133 115 100	Commesso	179	
	Totale . .	257	

(7080)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Istituzione del ruolo organico della carriera esecutiva del personale per i *servizi meccanografici* del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti in data 12 luglio 1971, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 219, con il quale si è provveduto alla ristrutturazione delle tabelle organiche del personale del Ministero;

Ritenuto di doversi provvedere, in applicazione degli articoli 23 e 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, e con effetto dal 1° luglio 1970, a trasformare in autonomo ruolo organico di coadiutori meccanografi il contingente del personale che svolge tali mansioni;

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1960, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 108, con il quale è stato fissato in 22 unità il contingente del personale addetto al centro meccanografico del Ministero;

Considerato che alle mansioni di meccanografo presso il suddetto centro meccanografico è adibito personale della carriera esecutiva amministrativa e che pertanto, ai sensi del quinto comma dell'art. 132 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica numero 1077, del 1970, il ruolo di tale carriera deve essere ridotto di ventidue posti in relazione all'istituzione del ruolo organico dei meccanografi;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1970 il ruolo organico della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero è così stabilito, ai sensi degli articoli 23 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI

Parametri	Qualifiche	Posti in organico
245	Coadiutore meccanografo superiore	3
218 188 168 143 128	Coadiutore meccanografo..	19
		22

Art. 2.

In dipendenza di quanto disposto con il precedente art. 1, il ruolo organico del personale amministrativo della carriera esecutiva, di cui alla tabella *C* riportata

nel decreto ministeriale 18 febbraio 1971 citato nelle premesse, con effetto dal 1° luglio 1970, è così ristrutturato:

Parametri	Qualifiche	Posti in organico
—	—	—
245	Coadiutore superiore	27
213 183	Coadiutore principale assistente alla vigilanza . .	120
163 133 120	Coadiutore	120
		267
245 213	Capo ufficio cifra e telegrafo .	1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro per il commercio estero
MATTEOTTI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1973
Registro n. 1 *Comm. estero, foglio n.* 253

(6978)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1972.

Annullamento e sostituzione delle tabelle II e III allegate al decreto ministeriale 26 gennaio 1971, n. 193, relativo alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alle denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 57, concernente integrazioni e modifiche alla suddetta legge 1° febbraio 1960, n. 26;

Visto l'art. 5-*ter* del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modifiche, nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, recante, tra l'altro, l'aumento della dotazione organica del ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1961, n. 379, mediante il quale è stato istituito presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione un centro meccanografico, con effetto dal 1° luglio 1961;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1961, n. 1165, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1961 registro n. 85 bilancio Trasporti, foglio n. 256, mediante il quale è stato determinato, con decorrenza dal 1° luglio 1961, il contingente numerico del personale addetto al centro meccanografico di cui sopra;

Vista la legge 4 febbraio 1966, n. 32, concernente la soppressione dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, recante norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ha modificato la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento delle amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 1971, n. 193, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1971 registro n. 4 bilancio Trasporti, foglio n. 74, mediante il quale sono state stabilite le dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, risultanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuto che gli impiegati in soprannumero esistenti al 1° luglio 1970 nelle qualifiche inferiori a quelle terminali dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, per effetto anche di provvedimenti adottati successivamente al 1° luglio 1970 ma aventi decorrenza anteriore alla predetta data, sono in effetti risultati rispettivamente 83, tutti riferibili alla qualifica iniziale, nella carriera di concetto, e 567, tutti riferibili alla qualifica iniziale, nella carriera esecutiva;

che la sopra precisata situazione degli impiegati in soprannumero, diversa da quella tenuta presente dal decreto interministeriale n. 193 innanzi ricordato, conduce ad una differente determinazione del numero di posti da attribuire in soprannumero nei due ruoli anzidetti, ai sensi del primo comma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

che conseguentemente occorre rettificare la determinazione delle piante organiche già stabilite nelle tabelle II e III allegate al ripetuto decreto interministeriale n. 193;

Decreta:

Le tabelle II e III allegate al decreto interministeriale 26 gennaio 1971, n. 193, concernenti le piante organiche rispettivamente dei ruoli del personale della carriera di concetto e della carriera esecutiva del Mi-

nistero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono annullate e sostituite, con effetto dal 1° luglio 1970, con le corrispondenti tabelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1972

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1973
Registro n. 2 bilancio Trasporti, foglio n. 317

TABELLA II

Ruolo organico del personale di vigilanza della carriera di concetto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in sopran-numero
370	Ispettore aggiunto capo	44	9
297, 255	Ispettore aggiunto principale	198	37
218, 178, 160	Ispettore aggiunto	198	
	Totale	440	

TABELLA III

Ruoli organici del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

A. - *Ruolo del personale della carriera esecutiva*

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in sopran-numero
245	Aiutante superiore, assistente superiore	167	57
213, 183	Coadiutore principale, aiutante principale, assistente principale	748	255
163, 133, 120	Coadiutore, aiutante, assistente, dattilografo	747	
	Totale	1.662	

B. - *Ruolo dei coadiutori meccanografi*

Parametro	Qualifica	Posti di organico
245	Coadiutore meccanografo superiore	2
218, 188, 168, 143, 128	Coadiutore meccanografo	16
	Totale	18

(7081)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1973.

Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940 n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che sono state approntate 40 macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 65 del citato regolamento, occorre stabilire i comuni in cui saranno poste in esercizio le macchine predette;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Trieste: n. 8; Mantova: n. 1; S. Bonifacio: n. 1; Zevio: n. 1; Bovolone: n. 1; Cerea: n. 1; Verona: n. 11; S. Michele Extra: n. 1; Alessandria: n. 4; Castiglione d'Asti: n. 1; Valtournanche fraz. Breuil-Cervinia: n. 1; Aosta: n. 1; Cuneo: n. 2; Boves: n. 1; Torino: n. 2; Carcare: n. 1; Ceriale: n. 1; Arma di Taggia: n. 1.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progressione 100, 200, 300 ecc. fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(6980)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1973.

Conferma di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970, concernente il conferimento agli istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di dotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni.

Visto, in particolare, l'art. 4 della suddetta legge con il quale, tra l'altro, il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) è integrato con un funzionario del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto in data 2 febbraio 1970, con cui è stato nominato il funzionario del Tesoro in seno al consiglio di amministrazione;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo della suddetta carica;

Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Paolo Tiralosi, ispettore generale del Tesoro, è confermato consigliere di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, in rappresentanza del Tesoro.

Il predetto dott. Tiralosi resterà in carica per la durata prevista dalle vigenti norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7037)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972-1987.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « Nuove norme per l'Edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 »;

Vista la legge 25 febbraio 1972, n. 13 con la quale, fra l'altro, è stata autorizzata l'emissione ai sensi dello art. 52 della predetta legge n. 641, di una ulteriore quota del Prestito redimibile denominato « Prestito per l'edilizia scolastica » sino ad un ricavo netto di lire 100 miliardi;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249, del 22 settembre 1972 con il quale venne disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica 6 % - 1972-1987, per un importo, in valore nominale, di 121 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica Redimibile 6 % - 1972-1987, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in sei tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di ventinove cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le ventinove cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne di cui la prima, a destra, comprende cinque cedole, mentre le altre quattro comprendono sei cedole ciascuna; le ventinove cedole sono numerate da 1 a 29, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'altro; quella n. 1 è di scadenza 1° luglio 1973; quella n. 29 è di scadenza 1° luglio 1987.

Art. 2.

I titoli sono stampati su carta bianca liscia con filigrana in chiaro scuro.

La filigrana rappresenta il Duomo e la torre di Pisa nel corpo del titolo e la lampada dello stesso Duomo nelle cedole.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo comprende, alla base, un motivo ornamentale di tipo floreale formato al centro da un nodo architettonico. L'andamento di questo motivo racchiude uno spazio centrale a forma ovoidale abbattuta riservato alla filigrana.

Ai due lati della base si innalzano due candeline dritte, decorate da un motivo ornamentale di fantasia, sormontate da un'antefissa a palma stilizzata, sulle quali si appoggia una fascia di chiusura dell'ornamento,
di tipo floreale, richiamante quello della base, al cen-
di tipo floreale, richiamante quello della base, al centro del quale, in una cornice, è riprodotta l'effigie di Galileo Galilei.

Il fondino del corpo del titolo presenta un motivo ornamentale a grafico ripetentesi, interrotto, in basso, da apposito spazio a tratteggio ondulato semplice destinato alla filigrana, e, a sinistra, sopra la leggenda « V° per la Corte dei conti » da altro spazio a tratteggio ondulato, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Prestito per l'Edilizia Scolastica - Redimibile 6 % - 1972-1973 - Leggi 28 luglio 1967, n. 641 e 25 febbraio 1972, n. 13 - Decreto Ministeriale 13 settembre 1972 - Cartella al portatore del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie (numero della serie) n. . . . . . (numero di iscrizione del titolo) - Iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico con godimento - dal 1° gennaio 1973 - Le rate semestrali di interesse sono pagabili il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno all'esibitore delle cedole unite alla presente cartella - Roma, 1° gennaio 1973 - N. 644100 (Serie 4ª) di posizione - Il Direttore Generale (D. Brancatisano) - V° per la Corte dei conti (R.de Mita) - Il Direttore di Divisione (D'Amico) ».

Al centro del fondino campeggiano, in sottofondino, a grandi caratteri, le cifre $\frac{1972}{1987}$, che rispettivamente indicano l'anno di emissione e di scadenza del prestito.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello rettangolare, con il disegno della famosa lampada del Duomo di Pisa, circondata da motivi ornamentali dell'epoca, sono stampate le principali norme che regolano il prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972-1987 ed il relativo piano di ammortamento; in basso, sotto il pannello rettangolare, è riportata l'indicazione dell'importo del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca in alto a sinistra e in basso a destra, due riquadri a fondo bianco nei quali è ripetuto il numero progressivo della cedola. A sinistra di ogni cedola, in apposito riquadro grande rettangolare a fondino ondulato, è riportata l'indicazione della serie nonchè la dicitura « Emissione 1972 ». A destra, in alto, racchiusa in apposita cornicetta quadrangolare a fondino ondulato, è riportata la leggenda « Pagabile il » seguita dalla indicazione della data di decorrenza della pagabilità e dall'importo (in cifre) della cedola nonchè in basso, verso destra, altro spazio circolare riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». Al centro sono riportati, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Prestito per l'Edilizia Scolastica - Redimibile 6 % - 1972/1987 - Leggi 28 luglio 1967, numero 641 e 25 febbraio 1972, n. 13 - Decreto Ministeriale 13 settembre 1972 ».

Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè del numero di iscrizione del titolo. Al centro della cedola campeggiano in sottofondino, a grandi caratteri, le cifre « $\frac{1972}{1987}$ ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Al di sopra e al di sotto della losanga sono riportate le leggende: « Prestito per l'Edilizia Scolastica » e « Redimibile 6 % - 1972/1987 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i tagli da L. 100.000 in bruno;
per i tagli da L. 500.000 in grigio lavagna;
per i tagli da L. 1.000.000 in viola malva;
per i tagli da L. 5.000.000 in bruno seppia;
per i tagli da L. 10.000.000 in verde giallo;
per i tagli da L. 50.000.000 in celeste.

La carta filigranata del taglio da L. 5 milioni è colorata litograficamente in giallo avorio; quella dei tagli da L. 10 milioni e 50 milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Le cifre $\frac{1972}{1987}$ che campeggiano in sottofondino nel corpo del titolo ed in ciascuna cedola sono stampate litograficamente in rosso mattone.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1973
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 33

(7038)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 23 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo, Pinzano al Tagliamento, Sequals e San Giorgio della Richinvelda (provincia di Pordenone) a decorrere dal 13 marzo 1972;

Considerato che per i lavoratori licenziati per cessazione di attività di aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento il periodo massimo di 180 giorni, previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, risulta terminato in data posteriore all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1972,

n. 464 e che alla data medesima permaneva in quei comuni la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale;

Vista la proposta in data 11 gennaio 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività di aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento, il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115 e terminato fra la data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464 e quella di entrata in vigore del presente decreto è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 7 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7031)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 15 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale della industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Considerato che per i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende appartenenti al settore predetto nel comune di Lucca, il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, risulta terminato in data posteriore alla entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464 e che alla data medesima permaneva in quel comune la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale;

Vista la proposta in data 8 gennaio 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che si trovano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in comune di Lucca, il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e terminato fra la data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464 e quella di entrata in vigore del presente decreto, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 7 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7030)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 15 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Considerato che per i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende appartenenti al settore predetto nella provincia di Bergamo il periodo massimo di 180 giorni, previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, risulta terminato in data posteriore all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464 e che alla data medesima permaneva in quella provincia la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale;

Vista la proposta in data 8 febbraio 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende della industria tessile, compreso il comparto maglieria e cal-

zetteria, operanti nella provincia di Bergamo, il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dallo art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e terminato fra la data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464 e quella di entrata in vigore del presente decreto è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 7 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7029)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto, operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 22 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli;

Considerato che per i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende appartenenti al settore predetto nella provincia di Napoli, il periodo massimo di 180 giorni, previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968 n. 1115, risulta terminato nel primo trimestre del corrente anno 1973 e che la crisi di cui al citato decreto interministeriale si è protratto oltre tale periodo;

Vista la proposta in data 19 febbraio 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che al termine del periodo massimo sopraindicato si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e terminato entro il mese di marzo del corrente anno 1973, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 7 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7028)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7258)

Vacanza della seconda cattedra di anatomia umana normale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di anatomia umana normale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7298)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 13992 in data 12 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1973, registro n. 20, foglio n. 379, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 13 febbraio 1970 dal sig. Podo Luigi contro il provvedimento col quale il Ministero della pubblica istruzione aveva retrocesso il ricorrente dal IV al V posto della graduatoria del concorso a quattro posti di bidello non di ruolo presso l'Accademia di belle arti di Lecce.

(7088)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 13991 in data 12 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1973, registro n. 20, foglio n. 378, è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere il ricorso straordinario proposto in data 3 novembre 1971 dal sig. D'Anteo Michele contro la decisione del presidente del consiglio di amministrazione del liceo artistico statale di Pescara di non riconoscergli i benefici di cui all'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

(7089)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina denominati « M.G.8 », « M.G.10 » e « M.G.12 »

Con decreto n. 10.01962 in data 30 aprile 1973 gli esplosivi da mina denominati « M.G.8 » « M.G.10 » e « M.G.12 » che la Società esplosivi siciliana intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Cisterna di Latina, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo B, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6850)

Autorizzazione al comune di Tresnuraghes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973, il comune di Tresnuraghes (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.311.300 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6914)

Autorizzazione al comune di Tortolì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973, il comune di Tortolì (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.053.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6915)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973, il comune di Torpè (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.509.040 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6916)

Autorizzazione al comune di Tonara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973, il comune di Tonara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.682.775 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6917)

Autorizzazione al comune di Tinnura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973, il comune di Tinnura (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.912.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6918)

Autorizzazione al comune di Tiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973, il comune di Siana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.030.790 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6919)

Autorizzazione al comune di Teti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973, il comune di Teti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.806.275 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6920)

Autorizzazione al comune di Tertenia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973, il comune di Tertenia (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6921)

Autorizzazione al comune di Talana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973, il comune di Talana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6922)

Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973, il comune di Suni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.727.540 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6923)

Autorizzazione al comune di Sorgono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973, il comune di Sargono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.787.160 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6924)

Autorizzazione al comune di Santa Teresa di Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973, il comune di Santa Teresa di Riva (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.480.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6925)

Autorizzazione al comune di San Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973, il comune di S. Filippo del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.042.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6926)

Autorizzazione al comune di Ficarra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973, il comune di Ficarra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.178.255 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6927)

Autorizzazione al comune di Siniscola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973, il comune di Siniscola (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.938.775 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6928)

Autorizzazione al comune di Sindia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973 il comune di Sindia (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.451.945 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6929)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Alcamo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.567.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6930)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Lugo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 982.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6931)

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Rosignano Marittimo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 663.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6932)

Autorizzazione al comune di Ulassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1973, il comune di Ulassai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.890.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6973)

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973 il comune di Poggioreale (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.120.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6934)

Autorizzazione al comune di Serri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973 il comune di Serri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.803.420 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6935)

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973 il comune di Sennariolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.960.560 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6936)

Autorizzazione al comune di Scano di Montiferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973 il comune di Scano di Montiferro (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.529.570 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6937)

Autorizzazione al comune di Sarule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973 il comune di Sarule (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.931.230 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6938)

Autorizzazione al comune di Torricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1973, il comune di Torricella (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.708.519 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6940)

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Foza (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.104.820 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6941)

Autorizzazione al comune di Salizzole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Salizzole (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.811.560 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6942)

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Villanova Marchesana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.111.768 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6943)

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.801.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6944)

Autorizzazione al comune di Villamarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Villamarzana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.481.885 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6945)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Villadose (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.315.148 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6946)

Autorizzazione al comune di Trecenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Trecenta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.284.425 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6947)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Taglio di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.441.511 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6948)

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Stienta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.055.123 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6949)

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.314.197 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6950)

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Cutigliano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.149.125 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6951)

Autorizzazione al comune di Casale Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Casale Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.147.515 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6952)

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.795.126 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6953)

Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Montelabbate (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.085.170 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6954)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Mondolfo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.142.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6955)

Autorizzazione al comune di Montefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Montefano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.482.153 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6956)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Colmurano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.119.702 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6957)

Autorizzazione al comune di Castelsantangelo sul Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.194.236 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6958)

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Camerino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 264.431.990 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6959)

Autorizzazione al comune di Bolognola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Bolognola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.763.178 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6960)

Autorizzazione al comune di Spigno Saturnia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Spigno Saturnia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.639.825 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6961)

Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973, il comune di Castroreale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.321.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6962)

Autorizzazione al comune di Ortueri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973, il comune di Ortueri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.473.720 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6963)

Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973, il comune di Orune (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.897.355 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6964)

Autorizzazione al comune di Osidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973, il comune di Osidda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.721.110 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6965)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973, il comune di Ottana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.381.540 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6966)

Autorizzazione al comune di Ovodda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973, il comune di Ovodda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.308.445 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6967)

Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973, il comune di Posada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.393.780 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6968)

Autorizzazione al comune di Sadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973, il comune di Sadali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.300.930 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6969)

Autorizzazione al comune di Sagama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1973, il comune di Sagama (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.068.050 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6970)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1973, il comune di Limbadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.072.350 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6971)

Autorizzazione al comune di Oria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1973, il comune di Oria (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 345.758.069 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo .del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6972)

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973 il comune di Afragola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 178.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6933)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1973 il comune di Rosolini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 275.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2869 della *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 27 aprile 1973.

(6939)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 15 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	584,75	584,75	583 —	584,75	584,80	584,75	583,50	584,75	584,75	584,75
Dollaro canadese .	585 —	585 —	583 —	585 —	584,50	585 —	583,50	585 —	585 —	585 —
Franco svizzero	186,52	186,52	187,75	186,52	185,20	186,52	186,35	186,52	186,52	186,52
Corona danese .	95,45	95,45	95,50	95,45	94,55	94,90	95,15	95,45	95,45	95,45
Corona norvegese .	101,75	101,75	102,20	101,75	101 —	101,75	101,72	101,75	101,75	101,75
Corona svedese . .	133,33	133,33	134,50	133,33	132,50	133,32	133,25	133,33	133,33	133,33
Fiorino olandese	203,75	203,75	204 —	203,75	202,75	203,75	203,90	203,75	203,75	203,75
Franco belga . .	14,98	14,98	14,90	14,98	15 —	14,98	15 —	14,98	14,98	14,98
Franco francese	131,70	131,70	132,50	131,70	132 —	131,70	131,60	131,70	131,70	131,70
Lira sterlina .	1501 —	1501 —	1500,25	1501 —	1494 —	1501 —	1499 —	1501 —	1501 —	1501 —
Marco germanico .	211,25	211,25	212,25	211,25	210,50	211,25	211,10	211,25	211,25	211,25
Scellino austriaco . .	28,97	28,97	28,80	28,97	28,60	28,97	28,91	28,97	28,97	28,96
Escudo portoghese	23,91	23,91	23,70	23,91	23,25	23,90	23,75	23,91	23,91	23,91
Peseta spagnola	10,2075	10,2075	10,22	10,2075	10,15	10,20	10,21	10,2075	10,20	10,20
Yen giapponese	2,23	2,23	2,24	2,23	2,21	2,23	2,25	2,23	2,23	2,23

Media dei titoli del 15 maggio 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	104,15
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
» 5 % (Ricostruzione)	99,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
» 5 % (Città di Trieste)	97,875
» 5 % (Beni esteri)	94,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,45
» 5,50 % » » 1968-83	94,65
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5 50% 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	97,325
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	106,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	584,125
Dollaro canadese	584,25
Franco svizzero	186,435
Corona danese .	95,30
Corona norvegese	101,735
Corona svedese	133,29
Fiorino olandese .	203,825
Franco belga	14,99
Franco francese	131,65
Lira sterlina . .	1500 —
Marco germanico .	211,175
Scellino austriaco .	28,94
Escudo portoghese	23,83
Peseta spagnola	10,209
Yen giapponese	2,24

REGIONE PIEMONTE

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pinerolo

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 461 del 16 aprile 1973 è stato approvato, con modifiche, il piano regolatore generale del comune di Pinerolo (Torino).

(6851)

Variante al piano regolatore generale del comune di Moncalieri

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 463 del 16 aprile 1973 è stata approvata l'adozione di variante al piano regolatore generale del comune di Moncalieri (Torino) limitatamente all'area distinta in catasto al foglio, di mappa n. 22 particelle n. 457 e 233 della superficie di mq. 15.297.

(6852)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 25 marzo 1973 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria, alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza (Como), disposta con decreto del Ministro per il tesoro in data 22 settembre 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 15 ottobre 1971) e prorogata il 20 settembre 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 ottobre 1972).

(6982)

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig Eugenio Contu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Onani (Nuoro).

Il sig. Luigi Loi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ulassai (Nuoro).

Il sig. Salvatore Antonio Cappai è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scano Montiferro (Nuoro).

Il sig. Giovanni Murgia è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Talana (Nuoro).

Il sig. Leonardo Doneddu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Osidda (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1973

Il Governatore: CARLI

(6984)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a trentasette posti di bibliotecario nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, riservato al personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle attribuzioni dei dipendenti statali;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, 1078 e 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'amministrazione centrale e degli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto in particolare l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 sopracitato che prevede il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali nei singoli ruoli mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera da altre amministrazioni dello Stato, da effettuarsi per lo mezzo di concorsi per titoli;

Considerato che nella qualifica iniziale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali sono disponibili n. 44 posti di bibliotecario, così determinati: posti in organico n. 422; posti effettivamente coperti, compresi i soprannumerari n. 316; posti riservati al concorso pubblico recentemente espletato n. 62; posti disponibili n. 44; detratti 7 posti (1/6, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) posti n. 37;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trentasette posti di bibliotecario nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza a personale di ruolo di corrispondente carriera direttiva di altra amministrazione statale, o di altri ruoli di carriera direttiva della pubblica istruzione, nonchè dei ruoli dell'insegnamento;

b) possesso di un diploma di laurea rilasciato da una università o da un istituto di istruzione universitaria della Repubblica, cui il candidato siasi iscritto dopo il conseguimento della maturità classica, scientifica o magistrale;

c) avere svolto per almeno 5 anni effettivo servizio presso una biblioteca pubblica aperta al pubblico o presso una soprintendenza ai beni librari con mansioni proprie della carriera direttiva;

d) avere conseguito l'idoneità in precedenti concorsi direttivi delle biblioteche pubbliche statali oppure un diploma di compimento di un corso biennale di biblioteconomia o bibliografia o paleografia o papirologia presso una università statale o presso una scuola archivistica statale o presso la scuola annessa alla biblioteca apostolica vaticana; oppure, in mancanza, aver diretto, per almeno due anni, una sezione o un ufficio di una biblioteca pubblica aperta al pubblico.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, debbono essere posseduti e documentati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande e dei titoli valutabili

Le domande di ammissione al concorso e i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, redatti su carta legale, debbono essere spediti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mediante raccomandata e ricevuta di ritorno direttamente alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Div. III piazza Marconi, 25 - 00144 - Roma EUR.

Farà fede la data del timbro postale di partenza.

Art. 5.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno spedire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Div. III Piazza Marconi, 25 - 00144 - Roma EUR, sotto pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) certificato medico, su carta legale, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficio sanitario del comune di residenza o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego specifico da parte dell'aspirante.

Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato siasi sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio '56, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

2) diploma originale di laurea: in luogo dell'originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, ovvero di una copia del medesimo ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 68 n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto o presso il quale è depositato l'originale oppure da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

3) diploma originale o copia conforme ottenuta con procedimenti indicati al n. 2) del diploma di maturità classica, scientifica o magistrale;

4) copia dello stato di servizio civile in bollo, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio.

Art. 6.

Titoli valutabili

Sono valutabili, per non oltre 20 punti complessivi per ciascuna categoria, da parte della commissione giudicatrice, le seguenti categorie di titoli:

1) servizi comunque prestati, con regolare autorizzazione, nelle biblioteche pubbliche aperte al pubblico o nelle soprintendenze ai beni librari con le mansioni proprie della carriera direttiva;

2) conoscenza di almeno due lingue straniere;

3) idoneità in precedenti concorsi della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali; diploma finale di un corso biennale di bibliografia o biblioteconomia o paleografia o papirologia conseguito presso una università statale o presso una scuola archivistica statale o presso la scuola annessa alla Biblioteca apostolica vaticana;

4) pubblicazioni di carattere scientifico nel campo della biblioteconomia o bibliografia o paleografia o papirologia; lavori di particolare rilievo scientifico e tecnico svolti presso una biblioteca pubblica e attestati dal direttore dell'istituto.

Art. 7.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati nella valutazione dei titoli. L'idoneità si consegue con una somma di punti complessiva non inferiore a 40 su 80.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà costituita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina a bibliotecario nel ruolo del personale direttivo delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali nelle singole amministrazioni di appartenenza siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso potranno essere assegnati nelle sedi di Cagliari, Cremona, Firenze, Gorizia, Milano, Modena, Padova, Palermo, Pavia, Sassari, Torino, Venezia ed impegnarsi a rimanervi per un periodo non inferiore a 5 anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1973
Registro n. 4 *Pubblica istruzione, foglio n.* 206

Schema della domanda su carta da bollo

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III.
Piazza Marconi, 25 - 00144 ROMA-EUR.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . cap. . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli a trentasette posti di bibliotecario nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

Il sottoscritto si impegna a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, una delle seguenti sedi indicate in ordine di preferenza nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per almeno 5 anni.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli, di cui agli articoli 2 e 6 del bando di concorso:

1)
2)
3) ecc.

lì

firma

(7095)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio riservata a laureati in chimica industriale bandito dall'Istituto nazionale della nutrizione.

Su conforme delibera del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione del 22 marzo 1973, è indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio. Tale borsa, il cui importo è di L 2.000.000 lorde annue, è riservata a laureati in chimica industriale e dovrà essere fruita presso l'Istituto nazionale della nutrizione.

Le domande di ammissione e la documentazione prevista dal bando di concorso dovranno pervenire all'Istituto nazionale della nutrizione entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che abbiano interesse alla borsa suddetta, possono prendere visione del bando di concorso di cui trattasi presso l'ufficio affari generali del predetto istituto (sito in via Baglivi, 6) o chiederne copia allo stesso.

Il presidente: LUPERTI

(6990)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Modifica della ripartizione dei posti destinati al concorso per titoli a ventisei posti di ispettore nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli ingegneri e agli architetti di ruolo appartenenti alle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1971, registro n. 6, foglio n. 249, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a ventisei posti di ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato, destinando un posto agli ingegneri elettrotecnici ed uno agli architetti;
Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1972, registro n. 8, foglio n. 49, con il quale sono state approvate le relative graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre i vincitori;
Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1972, registro n. 10, foglio n. 155, con il quale è stato provveduto all'inquadramento giuridico ed economico dei vincitori del concorso citato, con decorrenza dal giorno 16 ottobre 1972;
Considerato che dei quattordici ingegneri civili nominati ispettori nel ruolo e sotto la data anzidetti hanno assunto servizio soltanto tre unità, mentre nei confronti di quattro idonei oltre i vincitori è in corso il procedimento previsto nel terzo comma dell'art. 8 del bando;
Considerato che per le sopravvenute esigenze dell'amministrazione appare opportuno ridurre da quattordici a dodici i posti stabiliti per gli ingegneri civili, incrementando di una unità quelli destinati, rispettivamente, agli ingegneri elettronici ed agli architetti;

Decreta:

Articolo unico

I posti stabiliti nel bando di concorso di cui alle premesse per gli ingegneri civili sono ridotti da quattordici a dodici.

I posti riservati agli ingegneri elettronici ed agli architetti vengono aumentati, rispettivamente, da uno a due.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1973

Il Ministro: BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Registro n. 5 bilancio Trasporti, foglio n. 92

(6988)

CORTE DEI CONTI

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;
Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1971, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti;
Visti i propri decreti in data 11 aprile e 9 dicembre 1972, con i quali è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto e ne è stato sostituito un membro;
Considerato che alcuni candidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (inglese e francese) prevista dal programma di esami;
Considerata, pertanto, la necessità di integrare la commissione esaminatrice con la nomina di due docenti per le lingue medesime;
Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto del 26 novembre 1971, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

Giglio prof. Vittorio, per la lingua inglese;
Bolotta Cuccurullo prof.ssa Annunziata, per la lingua francese.

Spetta ai sopraindicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1973

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 291

(6985)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1973, n. 3.
Variazioni al bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 5 *febbraio* 1973)

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1973, n. 4.
Norme per l'esercizio provvisorio delle funzioni amministrative relative all'istruzione artigiana e professionale, trasferite alla regione dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 5 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono esercitate, temporaneamente, dagli organi della Regione secondo le disposizioni della presente legge, in attesa dell'emanazione di una legge regionale che disciplini organicamente il settore della istruzione artigiana e professionale.

Le funzioni amministrative di cui al primo comma concernono i seguenti titoli:

a) i corsi di addestramento professionale di cui all'articolo 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificata dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456) e dall'art. 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione dell'indennità agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424;

b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

c) l'addestramento professionale degli artigiani;

d) la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706);

e) l'istruzione artigiana e professionale negli Istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.

Le attività di cui alla lettera *e*) vengono esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento e di amministrazione considerate nei programmi generali di trattamento, che rimangono di competenza del predetto Ministero;

f) la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie e di arti sanitarie ausiliarie (infermieri generici e professionali, odontotecnici, ottici, ortopedici, podologici, ecc.);

g) l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;

h) corsi per la riqualificazione ed aggiornamento del personale degli asili nido nonchè corsi per la formazione del personale da adibire ai servizi sociali ed alle comunità educative;

i) ogni altra funzione in ordine alla formazione ed addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali e periferici dello Stato, in relazione alle competenze riservate allo Stato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

l) i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica: attribuzioni già di competenza degli organi centrali e periferici dello Stato;

m) istituti professionali di Stato: attribuzione di cui allo articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 10.

Nelle funzioni amministrative trasferite concernenti i titoli di cui alle lettere *a*) ed *i*) sono comprese anche:

1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attività;

2) la concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle attività stesse;

3) l'erogazione di contributi straordinari ad Enti ed istituti che hanno per scopo la formazione professionale e che svolgono attività addestrative finanziate dalle Regioni;

4) l'acquisto, la locazione, la costituzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento e di istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature ad eccezione di quelli destinati all'espletamento delle funzioni di interesse generale riservato allo Stato (c.f.r. articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica citato).

Le predette funzioni potranno essere delegate alle provincie e ai comuni con successivi provvedimenti legislativi, da emanarsi nel rispetto dei principi che saranno indicati nella legge generale per la delega delle funzioni agli enti locali.

Art. 2.

La regione fa parte di diritto dei consorzi provinciali per la istruzione tecnica, assumendo tutte le funzioni già spettanti al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il consiglio regionale esercita, altresì, le seguenti funzioni:

a) il programma regionale annuale degli interventi con i relativi stanziamenti nel settore della formazione professionale e le sue eventuali modificazioni;

b) la misura ed i criteri di assegnazione delle indennità per gli allievi dei corsi;

c) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

Il consiglio regionale esercita, altresì, le seguenti funzioni:

d) elegge il presidente, il vice presidente ed il comitato esecutivo dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica;

e) elegge il presidente del consiglio di amministrazione degli istituti professionali di Stato.

Art. 4.

La giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative non attribuite alla competenza del consiglio e della presidenza ed in particolare:

a) delibera i provvedimenti da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale di cui all'art. 3;

b) delibera le direttive e le istruzioni relative alla organizzazione ed allo svolgimento dell'attività formativa, alla vigilanza tecnico-didattica ed amministrativo-contabile nei confronti degli enti, per le attività finanziate dalla Regione, alla rendicontazione ed alla documentazione delle spese;

c) approva, sentita la commissione consiliare competente, i piani annuali di attività di cui all'art. 4, *lettera b*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

d) designa, all'atto della loro scadenza i membri dei consigli di amministrazione degli istituti professionali di Stato già di designazione degli organi dello Stato;

e) approva le norme per la disciplina della gestione economica e finanziaria delle attività formative;

f) approva le norme sulla vigilanza nei confronti delle attività formative sia per quanto attiene alla gestione amministrativa delle attività finanziate, sia per quanto concerne la conduzione didattica della formazione professionale.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale:

a) cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla regione a norma della presente legge;

b) vigila sull'attività degli enti e degli organismi locali operanti nelle materie di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

c) nomina, con proprio decreto, i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, nel rispetto della composizione prevista dalle leggi vigenti;

d) nomina i componenti dei consigli di amministrazione degli istituti professionali di Stato, nel rispetto della composizione determinata dai decreti presidenziali istitutivi, su designazione diretta delle amministrazioni e degli organismi interessati.

Art. 6.

La Regione promuove, direttamente ed autorizza, mediante interventi finanziari, le iniziative di formazione professionale di cui alla presente legge, organizzate sia da associazioni o da enti riconosciuti giuridicamente o di fatto che perseguano a norma di statuto e senza scopo di lucro finalità di formazione professionale dei lavoratori, sia da aziende purchè sussista per tutti la necessaria idoneità tecnico-organizzativa, dando comunque la preferenza alle iniziative che siano promosse da associazioni dei lavoratori, ivi comprese quelle degli autonomi, per l'attuazione della diretta partecipazione ed autogoverno del le categorie interessate.

Art. 7.

Non appena sarà disposto il trasferimento alle Regioni del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'ENALC INAPLI INIASA, il consiglio regionale adotterà opportuni provvedimenti intesi ad assicurare la continuazione delle loro attività istituzionali.

Il personale docente già in servizio nell'anno 1971-1972 con rapporto di lavoro a tempo determinato potrà avere la precedenza sia nel rinnovo dell'incarico, sia per l'attribuzione del rapporto continuativo di impiego nell'ambito delle materie di competenza e secondo la graduatoria di anzianità e di merito.

Art. 8.

L'iscrizione ai corsi istituiti o finanziati dalla Regione è aperta a tutti alle condizioni indicate per ciascun corso.

I corsi sono gratuiti; a nessun titolo possono essere richiesti contributi o tasse agli allievi.

Art. 9.

La giunta regionale, previo parere espresso dalla commissione consiliare competente, è autorizzata ad esercitare le funzioni attribuite al consiglio regionale in base all'art. 3 della presente legge, limitatamente alle incombenze necessarie a garantire il normale inizio dei corsi per l'anno scolastico 1972-1973.

L'autorizzazione di cui al comma precedente si riferisce ai punti a) e b) del citato art. 3 mentre per le funzioni amministrative di cui al punto c) l'autorizzazione è limitata alla approvazione del bilancio preventivo dei consorzi provinciali per la istruzione tecnica.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 25 gennaio 1973.

(3257)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1973, n. **1.**

Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 16 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INIZIATIVA LEGISLATIVA

Capo I

Iniziativa popolare

Art 1.

L'iniziativa popolare di leggi e di regolamenti regionali prevista dal secondo comma dell'art. 38 dello Statuto si esercita mediante presentazione di una proposta, sottoscritta da almeno cinquemila elettori, contenente il testo del progetto redatto in articoli ed una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

Possono essere proponenti gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e coloro che siano muniti di una delle sentenze passate in giudicato di cui al primo comma dell'articolo 45 della legge 20 marzo 1967, n. 223 e di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

Ogni proposta di legge che importi nuove o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare rispettivamente le forme di finanziamento o i mezzi per fronteggiare il minore introito.

Art. 2.

L'iniziativa di cui al precedente articolo non può essere esercitata per le leggi di bilancio, per le leggi tributarie e di approvazione dei piani e programmi regionali.

Art. 3.

Gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta possono chiedere al Presidente del Consiglio regionale di essere assistiti, nella redazione del progetto, dall'ufficio legislativo del Consiglio stesso.

Sulla richiesta che deve illustrare il contenuto e le finalità della proposta ed essere sottoscritta da almeno cinquanta elettori, decide l'ufficio di Presidenza, sentita la commissione consiliare competente, avuto riguardo alla competenza legislativa e regolamentare della Regione ed ai limiti di cui al precedente art. 2.

La deliberazione formale precisa, se la richiesta è respinta, le motivazioni del rifiuto, e se la stessa è accolta le modalità dell'assistenza concessa.

Art. 4.

La raccolta delle firme viene effettuata su appositi moduli stampa, datati e vidimati per ciascun foglio dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, riportanti il testo integrale della proposta, nonchè le generalità del presentatore ufficiale e dei suoi sostituti, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque.

I sostituti in ordine di successione sostituiscono a tutti gli effetti il presentatore ufficiale, in caso di impedimento o assenza.

Accanto a ciascuna firma debbono essere indicati per esteso il cognome, nome, data e luogo di nascita del sottoscrittore, nonchè il comune dove questi è iscritto nelle liste elettorali.

Le firme dei sottoscrittori vanno autenticate da un notaio o dal giudice conciliatore o dal segretario del comune nelle cui liste

elettorali è iscritto il sottoscrittore, o dal cancelliere della pretura o dal tribunale nella cui circoscrizione è compreso detto comune.

L'autenticazione deve recare la data in cui avviene e può essere anche collettiva foglio per foglio; in questo caso oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute sul foglio.

Qualora l'elettore proponente non sia in grado per qualsiasi causa di apporre la propria firma, il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione riceve la manifestazione di volontà dell'elettore, e ne dà atto con processo verbale.

Art. 5.

La proposta formulata secondo quanto prescritto all'art. 1, corredata dei certificati, anche collettivi, di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dal presentatore ufficiale, entro sei mesi dalla vidimazione dei moduli stampa di cui al precedente articolo.

I sindaci debbono rilasciare i certificati di cui al precedente comma entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

Dell'avvenuta presentazione della proposta della relativa documentazione viene dato atto con processo verbale.

Il verbale è redatto in duplice originale da un funzionario dell'Ufficio di Presidenza ed è sottoscritto dal presentatore al quale viene consegnato un esemplare del verbale stesso a prova dell'avvenuto deposito.

Nel verbale deve essere altresì indicato, giusta dichiarazione del presentatore, il numero delle firme raccolte.

Art. 6.

Sull'ammissibilità della proposta, sia sotto il profilo sostanziale della materia in relazione all'art. 2, sia sotto il profilo formale della verifica della ritualità della procedura seguita, si pronuncia il Consiglio regionale entro 30 giorni dalla presentazione della proposta stessa, su relazione dell'Ufficio di Presidenza.

La proposta dichiarata ammissibile, è soggetta alle procedure previste dallo statuto e dal regolamento.

Art. 7.

Il presentatore ufficiale ha diritto di partecipare ai lavori della competente Commissione con facoltà di prendere la parola, di produrre note illustrative e di farsi assistere da un numero di persone non superiore a tre.

A tal fine deve essere allo stesso notificato, con congruo *preavviso, il calendario dei lavori della commissione.*

La commissione stessa redige, sulla proposta, una relazione per l'assemblea nella quale sono fatti constare anche gli eventuali pareri di minoranza e le osservazioni ed i rilievi del presentatore ufficiale.

Nessuna modifica può essere apportata alla proposta dalla commissione neppure con l'assenso del presentatore ufficiale e la stessa deve essere portata in discussione in aula nel testo redatto dai proponenti, unitamente agli eventuali emendamenti presentati in sede di discussione in commissione.

Alla discussione in assemblea il presentatore ufficiale ha altresì facoltà di presentare fino al momento della votazione, tramite l'Ufficio di Presidenza, ulteriori memorie e note illustrative che tengano conto dello svolgimento della discussione in aula.

Art. 8.

Copia per estratto del processo verbale della seduta del Consiglio, riportante l'esito della votazione finale, viene trasmessa al presentatore ufficiale.

Capo II

Iniziativa dei Consigli provinciali e comunali

Art. 9.

L'iniziativa legislativa e regolamentare, riconosciuta dal primo comma dell'art. 38 dello statuto regionale ai Consigli provinciali e comunali, si esercita mediante deposito presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle deliberazioni all'uopo adottate dai Consigli interessati, che sono soggette al controllo di legittimità da parte del comitato regionale di controllo o delle sue sezioni.

Le funzioni attribuite dall'art. 7 al presentatore ufficiale sono esercitate, qualora la proposta sia assunta da un Consiglio provinciale, o da un Consiglio di un comune capoluogo di provincia, rispettivamente dal Presidente dell'amministrazione provinciale e dal sindaco, o da chi ne fa le veci.

Nel caso di proposta presentata da Consigli di comuni non capoluogo di provincia, le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate da uno dei sindaci o dal suo sostituto, appositamente designati.

Del deposito, effettuato dai Presidente dei Consigli provinciali e dai sindaci, o da persone da loro delegate, si dà atto mediante processo verbale redatto da un funzionario del Consiglio regionale, e sottoscritto dai presentatori.

Nel caso di presentazione di una proposta da parte di più Consigli comunali, le relative deliberazioni debbono essere presentate congiuntamente entro sei mesi dalla prima deliberazione.

Si applicano al presente capitolo le limitazioni previste ai precedenti articoli 1, comma terzo e 2, nonchè le disposizioni contenute al precedente art. 7.

Art. 10.

Nella redazione dei progetti di legge, i Consigli provinciali e comunali che lo richiedono hanno diritto di essere assistiti dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale.

A tal fine, l'Ufficio di Presidenza detta le opportune disposizioni per la prestazione dell'assistenza e per l'utilizzazione dei dati e dei documenti in possesso degli uffici regionali.

TITOLO II

REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 11.

Gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta di referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un provvedimento amministrativo regionale, debbono darne notizia, per iscritto, al Presidente della giunta il quale ne informa il Presidente del Consiglio.

La comunicazione, integrata da una relazione illustrativa dei motivi che giustificano la proposta, deve contenere la specificazione della data, numero, e titolo della legge o del provvedimento amministrativo a carattere normativo o comunque generale e nel caso di abrogazione parziale, l'indicazione degli articoli di cui si propone l'abrogazione, nonché le generalità del presentatore ufficiale e dei suoi sostituti, in conformità al precedente art. 4, comma primo.

Le disposizioni normative e le statuizioni amministrative proposte per l'abrogazione debbono essere altresì integralmente trascritte.

Art. 12.

La raccolta e l'autenticazione delle trentamila firme necessarie per la richiesta di referendum viene effettuata, con le modalità previste al precedente art. 4, su speciali moduli stampa datati e vidimati dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

Nei moduli, vanno riportati, oltre alle generalità del presentatore ufficiale e dei suoi sostituti — ai quali si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 4 — la data, il numero, e il titolo della legge o dell'atto amministrativo di cui si propone l'abrogazione, completati con la formula:

« Vogliamo che sia abrogata »

Nel caso di abrogazione parziale deve essere inserita nella formula di cui al precedente comma, l'indicazione dell'articolo o degli articoli sui quali è richiesto il referendum.

Nel caso di abrogazione di parte di articoli di legge, deve essere altresì trascritto integralmente il testo delle disposizioni proposte per l'abrogazione.

Art. 13.

Il deposito delle firme raccolte, viene effettuato dal presentatore ufficiale della proposta o, in caso di impedimento, dal suo sostituto, alla cancelleria della corte di appello di Venezia, entro sei mesi dalla vidimazione dei moduli e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Vanno presentati, a corredo, i certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali.

Vale a questo proposito la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 5.

Una copia del verbale di deposito, redatto dal cancelliere della corte, a norma dell'art. 5 viene trasmessa a cura del cancelliere stesso, al Presidente della giunta regionale.

Art. 14.

L'esame della ritualità del procedimento e della regolarità della documentazione, viene effettuato dall'ufficio centrale per il referendum, costituito, in conformità all'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, presso la corte d'appello di Venezia, con il procedimento di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Per la validità delle operazioni dell'uffico centrale per il referendum, basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno la qualità per intervenire.

L'ordinanza definitiva dell'ufficio centrale va comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della giunta, il quale ne cura la notifica al presentatore ufficiale a mezzo ufficiale giudiziario, entro 10 giorni.

Art. 15.

Il Consiglio regionale, ove l'ordinanza dell'ufficio centrale abbia riconosciuto la ritualità della proposta di referendum e qualora non rilevi contrasti con l'art. 46 dello Statuto, delibera l'ammissibilità della proposta stessa entro il 15 luglio dello stesso anno.

La deliberazione del Consiglio, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, va immediatamente comunicata al Presidente della giunta regionale, il quale, con proprio decreto da emanarsi quarantacinque giorni prima della consultazione, indice il referendum per una domenica del mese di ottobre.

Art. 16.

Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'ufficio centrale per il referendum di cui all'art. 14, dichiara che le operazioni relative non hanno più luogo.

Art. 17.

Le operazioni riguardanti il referendum, per gli aspetti organizzativi ed amministrativi, sono di competenza della Regione, la quale nell'espletamento di esse potrà avvalersi delle amministrazioni comunali.

Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per lo svolgimento delle operazioni, nonchè per quanto altro non previsto nella presente legge, si applicano le norme di cui alla legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, sulle elezioni dei Consigli regionali, con l'attribuzione alla giunta regionale delle competenze e delle funzioni dalla legge stessa assegnate al Ministero dell'interno.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale e del presentatore ufficiale, con i diritti e le facoltà che la legge concede ai rappresentanti di lista.

Alle designazioni dei suddetti rappresentanti, provvede per i seggi e per gli uffici provinciali, persona munita di mandato autenticato dal notaio, da parte del Presidente o del segretario provinciale del Partito o del gruppo politico, e da parte del presentatore ufficiale; per l'ufficio centrale, persona munita di mandato autenticato dal notaio da parte del Presidente o dal segretario regionale del partito o del gruppo politico e da parte del presentatore ufficiale.

Art. 18.

Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ciascuna proposta, sono predisposte dalla Regione con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle allegate e contengono il quesito formulato nella proposta di referendum letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le proposte di referendum ammesse.

L'elettore vota tracciando nella scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

Art. 19.

L'ufficio provinciale per il referendum, costituito in conformità dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione del referendum dei comuni della provincia, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali, uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, uno viene inviato all'ufficio centrale per il referendum, a mezzo di corriere speciale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi, e uno viene trasmesso alla giunta regionale.

Art. 20.

L'ufficio centrale per il referendum, appena ricevuti i verbali e i relativi allegati di tutti gli uffici provinciali, in pubblica adunanza, con l'intervento del Procuratore Generale presso la corte d'appello, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal presidente dell'ufficio stesso, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari dei quali, uno resta depositato presso la cancelleria della corte di appello, unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum, uno viene trasmesso al Presidente della giunta regionale e uno al Presidente del Consiglio regionale.

L'ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 21.

Qualora l'esito del referendum sia favorevole all'abrogazione della legge o del provvedimento amministrativo o di singole disposizioni di essi, il Presidente della giunta regionale entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione formale di cui al precedente articolo, con proprio decreto, ne dichiara la abrogazione.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione

Art. 22.

La deliberazione di cui all'art. 15 non può essere adottata dal Consiglio regionale nel corso dei sei mesi che precedono la sua scadenza e dei sei mesi che seguono la prima riunione dopo la sua rinnovazione.

In tale ultimo caso il Consiglio regionale adempirà ai propri incombenti entro il 15 luglio dell'anno immediatamente successivo alla scadenza del periodo di cui al comma precedente.

Art. 23.

Nel caso in cui un referendum abbia dato esito negativo non può essere proposta nel corso della stessa legislatura e comunque per un periodo di almeno due anni dalla proclamazione dei risultati del referendum, altra richiesta di referendum per l'abrogazione del medesimo provvedimento o delle sue parti già sottoposte a referendum.

L'abrogazione per referendum di un provvedimento legislativo o amministrativo impedisce di riprodurre nella stessa legislatura e comunque entro due anni dalla data del decreto del Presidente della giunta regionale un altro provvedimento sostanzialmente, anche se non testualmente, analogo a quello abrogato.

TITOLO III

REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 24.

Sono legittimati a richiedere il referendum consultivo di cui all'art. 47, primo comma, dello statuto tutti i soggetti titolari della potestà di iniziativa legislativa, nelle forme con le quali questa è ammessa, nonchè ogni singolo Consiglio provinciale o comunale rappresentante le popolazioni interessate.

La deliberazione del Consiglio regionale, che decide per la effettuazione del referendum deve precisare il quesito da rivolgere agli elettori nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.

Con lo stesso atto è dato mandato al Presidente della giunta regionale di indire il referendum con proprio decreto, da emanarsi quarantacinque giorni prima della data fissata per la consultazione.

Art. 25.

Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i *mutamenti delle circoscrizioni* o delle denominazioni comunali che il Consiglio ritenga meritevoli di accoglimento, sono sottoposte al referendum consultivo delle popolazioni interessate.

La deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidente del Consiglio, previo esame della proposta da parte della competente commissione consiliare, e contenente le determinazioni indicate nel secondo comma dell'art. 24, va trasmessa al Presidente della giunta regionale, il quale provvede ad indire il referendum con proprio decreto, da emanarsi quarantacinque giorni prima della data fissata per la consultazione.

Art. 26.

Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui agli articoli 24 e 25 si applicano le norme previste agli articoli 17, 18, 19, 20, della presente legge.

Dell'avvenuto svolgimento del referendum e dei risultati di esso deve essere fatta esplicita menzione nel provvedimento legislativo o amministrativo che il Consiglio regionale o la giunta adotteranno in materia.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Le spese per l'autenticazione del minimo di firme di cui agli articoli 1 e 13 sono rimborsate dalla Regione al presentatore ufficiale qualora il Consiglio abbia riconosciuto l'ammissibilità della proposta e ne venga fatta apposita e formale richiesta debitamente documentata entro il termine di un anno dalla deliberazione del Consiglio, di cui agli articoli 6 e 15, nella misura stabilita dalle tabelle in vigore rispettivamente per i notai e per i segretari comunali.

Si fa luogo ugualmente al rimborso nel caso previsto dallo art. 16, sempre che la proposta di referendum non contrasti nella forma e nel contenuto alle disposizioni della presente legge.

Art. 28.

Le spese per lo svolgimento dei referendum disciplinati dalla presente legge sono a carico della Regione e, se anticipate da comuni e provincie, debbono a questi enti essere rimborsate entro un anno dallo svolgimento delle operazioni.

Art. 29.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire cinquantamilioni, si fa fronte mediante prelievo di pari importo dalla quota del fondo comune attribuita alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1973 del bilancio della Regione è istituito sotto il titolo primo, sezione prima, apposita rubrica contenente il capitolo 50-*bis* con lo stanziamento di lire cinquantamilioni, così denominato: « spese per l'iniziativa popolare per le leggi e i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum regionali ».

Per gli esercizi successivi la spesa graverà sul corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 30.

Per tutto quanto non previsto nella presente legge, ed in particolare per la disciplina della propaganda relativa allo svolgimento dei referendum e per le disposizioni penali, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme contenute nella legge statale 25 maggio 1970, n. 352.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneta.

Data a Venezia, addì 12 gennaio 1973

FELTRIN

TABELLA A
(Scheda di votazione per il referendum previsto dall'articolo 45 dello Statuto)

Repubblica Italiana
REGIONE VENETA

REFERENDUM POPOLARE

per ....

....

Approvate ....

(cm. 3) **SI** | (cm. 3) **NO**

TABELLA B
(Retro della scheda di cui alla tabella A)

Repubblica Italiana
REGIONE VENETA

REFERENDUM POPOLARE

....
(data)

Provincia di ....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

....

Allegato di cui all'art. 18 della legge regionale: « NORME SULL'INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI ».

TABELLA C

(Scheda di votazione per il referendum previsto dall'articolo 47 dello Statuto)

Repubblica Italiana
REGIONE VENETA

REFERENDUM CONSULTIVO

per ....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

(cm. 3) SI		(cm. 3) NO

TABELLA D

(Retro della scheda di cui alla tabella C)

Repubblica Italiana
REGIONE VENETA

REFERENDUM CONSULTIVO

....
(data)

Provincia di ....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

....

Allegato di cui all'art. 26 della legge regionale: « NORME SULL'INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI ».

(3000)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.